



COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

Provincia di Latina

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI TRIBUTO PUNTUALE (TTP)

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 30/03/2023, modificato e integrato con delibera di Consiglio comunale n. 54 del 29/12/2023

Sommario

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - Oggetto.....	3
ART. 2 - Definizioni.....	3
ART. 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	7
ART. 4 - Soggetto attivo	8
ART. 5 - Presupposto e ambito di applicazione.....	8
ART. 6 - Tributo provinciale.....	11
CAPO 2 – PRESUPPOSTI.....	13
ART. 7 - Soggetti passivi.....	13
ART. 8 - Obbligazione tributaria.....	14
CAPO 3 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TTP	18
ART. 9 - Aspetti generali	18
ART. 10 - Piano economico finanziario	19
ART. 11 - Criteri per la ripartizione costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche....	20
ART. 12 - Categorie tariffarie	22
ART. 13 - Frazioni merceologiche oggetto di misurazione puntuale.....	23
ART. 14 - Tributo giornaliero	23
CAPO 4 - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DELLE UND	25
ART. 15 - Agevolazioni per l'avvio autonomo a recupero ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis.....	25
e dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006.....	25
ART. 16 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	25
CAPO 5 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI	27
ART. 17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio e nelle zone il cui conferimento è svolto con disagio.....	27
ART. 18 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	27
ART. 19 - Riduzioni per il compostaggio individuale	28
ART. 20 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	29
CAPO 6 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	30
ART. 21 - Dichiarazione.....	30
ART. 22 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento	32
ART. 23 - Rimborsi e compensazione.....	33
ART. 24 - Attività di controllo e sanzioni.....	34
ART. 25 - Riscossione coattiva	35
ART. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	35
CAPO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	36
ART. 27 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	36
ART. 28 - Entrata in vigore	36

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 824 del 25/11/2021, disciplina la Tassa tributo puntuale avente natura tributaria (di seguito TTP o Tassa) e la sua applicazione, in conformità alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La TTP assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 determinati secondo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento a quanto previsto da ARERA nella Delibera n°443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e s.m.i.; vedi inoltre: *Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"*.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 - Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del D.Lgs. 152/2006;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **«rifiuto»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **«produttore di rifiuti»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) **«detentore»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) **«conferimento»**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi

di gestione. Nello specifico nel presente Regolamento si intende per un conferimento l'equivalente del volume in litri di un mastello dato in dotazione, indipendentemente dal peso del rifiuto conferito e della percentuale di riempimento del mastello;

- e) **«gestione dei rifiuti»:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- f) **«gestore»:** il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- g) **«carta del servizio»:** documento attraverso il quale il gestore, in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità del servizio e gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio;
- h) **«prevenzione»:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- i) **«riutilizzo»:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- j) **«centro del riuso»:** locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- k) **«preparazione per il riutilizzo»:** ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- l) **«raccolta»:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- m) **«centro di raccolta»:** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- n) **«dotazione per la raccolta»:** contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati al contribuente, attraverso i quali il gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento,

quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

- o) **«raccolta differenziata»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- p) **«riciclaggio»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- q) **«recupero»**: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- r) **«spazzamento delle strade»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- s) **«autocompostaggio»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- t) **«compostaggio di comunità»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- u) **«rifiuto organico»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- v) **«rifiuti alimentari»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- w) **«rifiuto urbano residuo»**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);
- x) **«contribuente»**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- y) **«utenza»**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

- z) **«utenza domestica»**: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- aa) **«utenza non domestica»**: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- bb) **«utenza singola»**: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- cc) **«utenza domestica condominiale»**: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- dd) **«utenza aggregata»**: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- ee) **«pertinenza dell'utenza domestica»**: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerati pertinenze anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
- ff) **«parte fissa della tassa»**: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) **«parte variabile della tassa»**: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

ART. 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019, il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
2. Sono considerate attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione, come definito all'interno dell'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019.
3. Il servizio è svolto dal gestore individuato dal Comune secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
4. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il

riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).

5. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, per ciascun contribuente, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini della determinazione della parte variabile della TTP.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra il Comune e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART. 4 - Soggetto attivo

1. La TTP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza, fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità, secondo le disposizioni di Legge.

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi diversi futuri accordi specifici tra il Comune di Monte San Biagio ed i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tassa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicata e riscossa la Tassa.

ART. 5 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La TTP, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed esistenti sul territorio del Comune.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale, ivi compresi i dehors pertinenziali alle attività commerciali e le superfici, anche scoperte, occupate nell'esercizio dell'attività, così come individuato in appositi Regolamenti Comunali vigenti a questi dedicati. Per quanto riguarda le attività produttive sono considerati locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i locali delle seguenti tipologie: uffici, servizi, corridoi, spogliatoi, archivi e depositi/magazzini di prodotti finiti, sale mensa (e/o degustazione), aree vendite e mostre fatto salvo quanto specificato nel successivo articolo.

3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro

quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'ART.21, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale (aggiornata e conforme) dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate, salvo ulteriori accertamenti futuri programmati dall'Ente.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo di cui all'ART.7 - dovrà presentare al Comune copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla Tassa per l'intero anno solare.

b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione

visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);

l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;

m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La TTP non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e di suppellettili, purché tale circostanza sia confermata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta come meglio specificato al successivo comma 6 e completa di allegati fotografici di tutti gli ambienti ove sia documentata l'assenza di arredi essenziali alla continuità abitativa, altresì corredata di certificazioni di cessazione di tutte le utenze presenti e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tassazione i locali di cui alle categorie catastali C/1, C/2 e C/6, anche se prive di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali, salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta come meglio specificato al successivo comma 6 e completa di allegati fotografici di tutti gli ambienti ove sia documentata l'assenza di arredi essenziali alla continuità di utilizzazione, altresì corredata di certificazioni di cessazione di tutte le utenze presenti e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea perizia asseverata redatta da tecnico qualificato, ovvero documentazione dal valore certificatorio, rilasciata da Enti Pubblici o di controllo, e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso, purché tale circostanza sia confermata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta come meglio specificato al successivo comma 6 e completa

di allegati fotografici di tutte le suddette aree ove sia documentato l'effettivo stato dei luoghi e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra.

6. L'esclusione dal pagamento della Tassa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere richiesta dall'utente con la dichiarazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione e dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della TTP, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto.

8. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006 nel rispetto degli obblighi di cui al successivo ART.16 - per tutti i propri rifiuti urbani avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, inclusa la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi. Resta fermo l'obbligo di corrispondere la quota fissa della tassa.

9. La TTP si applica anche agli agriturismi e alle aziende agro-industriali, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani.

10. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la TTP a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

11. Sono da considerarsi rifiuti non differenziabili ed esclusi dalla TTP:

- a) i pannolini pediatrici;
- b) i pannoloni geriatrici;
- c) i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- d) le deiezioni di soli animali domestici regolarmente detenuti, per i quali sia stata presentata all'Ufficio competente idonea denuncia di registrazione presso la banca dati dell'anagrafe degli animali d'affezione al fine dell'attivazione del servizio di raccolta speciale;

12. I rifiuti speciali non differenziabili elencati al comma precedente possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale, ovvero con il servizio porta a porta, secondo le modalità fissate in un apposito calendario stabilito dal Gestore e comunque sempre attraverso l'utilizzo di sacchetti idoneamente sigillati e trasparenti.

ART. 6 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tassa di cui all'ART.7 - , compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero di cui all'ART.14 - , ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del D.Lgs.

30.12.1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TTP, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 7 - Soggetti passivi

1. La TTP è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente ART.5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della TTP rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della TTP i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tassa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento tributario.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto obbligato al pagamento della tassa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore dell'immobile si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della TTP rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tassa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive secondo quanto previsto dalla legge

regionale n.8 del 27/11/2013 (*Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 – Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo- e successive modifiche*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa, la TTP è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali utenze sono considerate “utenze non domestiche”.

9. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive non svolte in forma di impresa si applica la tassa per le utenze domestiche.

10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della TTP dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento del tributo dovuto per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della TTP per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Comune di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'ART.21 - del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali, ai condominii che hanno nominato un amministratore, su richiesta, può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.

15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del Piano economico finanziario di cui all'ART.10 - che deve essere coperto con la Tassa.

ART. 8 - Obbligazione tributaria

1. La TTP è commisurata ad anno solare ed applicata secondo il criterio *pro die* cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tassa, di cui

all'ART.5 - o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7, non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione.

3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, è istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nel contratto di servizi.

4. Il contribuente, fatto salvo il caso delle utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006 per il conferimento a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta di tutti i propri rifiuti urbani, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 15 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore del servizio di raccolta al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore del servizio di raccolta è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.

5. In assenza delle condizioni di cui al comma 4, il contribuente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti, è comunque tenuto al pagamento della parte fissa della tassa e della parte variabile relativa agli svuotamenti. Il quantitativo di rifiuti misurati è pertanto calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della Tariffa, o in apposito atto.

6. Il contribuente è responsabile della dotazione eventualmente ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore del servizio di raccolta, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore del servizio di raccolta. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore preventivamente alla comunicazione di cessazione dell'utenza.

7. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata dichiarazione di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:

a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;

b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a una persona ogni 28,00 mq di superficie utile residenziale per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'ART.21 - del presente Regolamento;

c) si considera un numero di occupanti pari ad un componente per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;

d) si considera un numero di occupanti pari ad un componente per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata (es. per i propri usi e per quelli dei propri familiari), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;

e) nei casi di cui all'ART.7 -, comma 9 (strutture ricettive non esercitate in forma di impresa) la consistenza del nucleo familiare è determinata mediante l'applicazione della tariffa per le utenze domestiche con n. 6 e più componenti, eventualmente maggiorata di una percentuale determinata annualmente in sede di approvazione delle tariffe dal Consiglio comunale.

9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza (per almeno un anno solare) di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei soggetti che hanno la residenza o la dimora all'estero con assenza documentata dalla residenza per almeno un anno solare.

10. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART.21 -.

11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TTP è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.

12. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche qualora l'occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

13. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tassa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nel primo avviso bonario utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'ART.21 - del presente Regolamento.

14. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della tassa risulta inferiore ai relativi costi di riscossione in mancanza di continuità del servizio reso, ovvero per importi inferiori a 12,00 €. Analogamente non si procederà al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai relativi costi di gestione del rimborso stesso.

CAPO 3 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TTP

ART. 9 - Aspetti generali

1. Le tariffe della TTP per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui all'ART.10 -. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La TTP è data dalla somma di due componenti, la "parte fissa" e la "parte variabile" così come definite rispettivamente alle lettere ff) e gg) dell'art. 2 comma 5.
3. La ripartizione della TTP tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera annuale di approvazione delle tariffe.
4. La TTP è calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti residui/indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta.
5. La quota puntuale attribuita tramite misurazione del rifiuto conferito agisce sul calcolo della parte variabile della Tassa. I relativi parametri sono definiti annualmente sulla base della metodologia di calcolo definiti all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:
 - a) il tariffario delle vuotature dei contenitori concorrenti alla determinazione della parte variabile della tassa sulla base del peso dello stesso o degli strumenti alternativi utilizzati per la raccolta e la misurazione; il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
 - b) il numero delle vuotature minime comunque addebitate alle utenze domestiche sulla base del peso del contenitore del rifiuto residuo, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
 - c) il numero delle vuotature minime comunque addebitate alle utenze non domestiche.
6. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si può tener conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente e successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.
7. Il Gestore, relativamente ai servizi resi all'utenza da computare nella parte variabile della tassa, trasmette, con la periodicità concordata con il Comune, e comunque in tempo utile all'invio degli avvisi bonari di cui al successivo ART.22 -, tutte le informazioni ed i dati rilevanti ai fini del calcolo della TTP dovuta da ciascun

contribuente.

8. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis del D.Lgs. N. 446/1997, le tariffe deliberate dal Comune possono essere modificate in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento della TTP decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

ART. 10 - Piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe all'utenza avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

3. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino

all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 11 - Criteri per la ripartizione costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

1. I costi complessivi del servizio sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.

2. La suddivisione fra parte fissa e parte variabile della TTP avviene secondo i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del D.P.R. 158/99 e nel rispetto del limite all'incremento annuale della parte variabile della tariffa di cui alla Delibera ARERA 443/2019 e successive modifiche e integrazioni.

3. La parte fissa viene calcolata in rapporto ai metri quadrati (mq) e ai coefficienti k_a e k_c previsti dal D.P.R. n. 158/1999 come meglio specificato nei successivi commi 9 e 10.

4. La misurazione dei rifiuti prodotti avviene applicando i criteri minimi previsti dal D.M. 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

5. I costi variabili, per quanto disposto al comma precedente, sono rapportati alla misurazione indiretta della quantità di RUR (rifiuto urbano residuo ovvero residuo non riciclabile) conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, mediante le misurazioni del contenitore esposto, tramite lettura di un codice univoco QR Code o RFid, inserito nello stesso, a cui è stata precedentemente associata l'utenza.

6. La quantità di rifiuto prodotto per ogni contenitore conferito è data dal volume del contenitore moltiplicato per il peso specifico; annualmente il Consiglio comunale con il Piano Tariffario determina la percentuale di riempimento dei contenitori ed il peso specifico, come meglio indicato nei successivi commi 9 e 10.

7. La Tariffa è inoltre articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica indicate nei successivi commi 9 e 10.

8. La ripartizione dei costi totali del servizio tra le due fasce di utenza è stabilita dal Consiglio Comunale nel Piano Tariffario ed è effettuata in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento ai criteri ed ai coefficienti previsti dalla normativa vigente.

9. UTENZE DOMESTICHE

a) La quota fissa della tariffa applicata all'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e la sommatoria delle superfici imponibili corrette con un coefficiente K_a in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il medesimo coefficiente K_a (Allegato 1). Il suddetto rapporto è definito annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.

b) Ciascuna utenza domestica è sempre tenuta a corrispondere la quota fissa della tariffa, quale corrispettivo per i servizi di igiene urbana messi a disposizione di tutti i cittadini.

- c) La quota variabile della tariffa €/kg applicata alle utenze domestiche, meglio specificata nell'Allegato 1 del presente Regolamento, deriva dal rapporto tra i costi variabili imputati alle Utenze domestiche e i kg di rifiuti non riciclabili prodotti dalle stesse nell'anno precedente. Tale rapporto viene poi correlato al volume in litri corrispondente ai conferimenti effettuati dalle utenze con gli appositi sacchetti/mastelli dotati di codice QR Code mediante applicazione di una percentuale di riempimento e di un peso specifico determinati annualmente dal Consiglio comunale nel Piano Tariffario.
- d) In considerazione dell'obbligo per l'utenza domestica di conferire i rifiuti al servizio pubblico, lo stesso viene offerto in misura tale da tener conto delle esigenze dell'utenza pur nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza. Il Consiglio Comunale pertanto, ai sensi del DM 20 aprile 2017 del MATTM, stabilisce annualmente con il Piano Tariffario un numero di conferimenti minimi annui (inferiore a quelli offerti) ritenuti necessari per soddisfare tale obbligo.
- e) Ciascuna utenza domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di conferimenti di rifiuto residuo non riciclabile di cui alla precedente lettera d). Pertanto qualora venga rilevato un numero di esposizioni di sacchetti/mastelli inferiore ai minimi annui, i conferimenti mancanti saranno addebitati al singolo utente, come previsto dalla normativa vigente, anche se lo stesso non abbia integralmente usufruito del servizio offerto.
- f) Si considerano contenitori conferiti anche le esposizioni effettuate in via eccezionale in difformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione dei rifiuti accanto ai contenitori assegnati per il rifiuto non riciclabile; l'operatore della raccolta dopo aver verificato che il contenuto è conforme al rifiuto non riciclabile, provvede al ritiro del rifiuto con una ulteriore lettura dei codici dei contenitori esposti, tenendo conto dalla proporzionalità tra il volume del rifiuto "extra" e quello dei contenitori esposti.

10. UTENZE NON DOMESTICHE

- a) La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili corrette con un coefficiente K_c di cui al D.P.R. n. 158/1999 stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il corrispondente coefficiente potenziale di produzione K_c (Allegato 1).
- b) Ciascuna utenza non domestica è sempre tenuta a corrispondere la quota fissa della tariffa, quale corrispettivo per i servizi di igiene urbana messi a disposizione di tutti i cittadini.
- c) La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche corrisponde al rapporto tra i costi variabili imputati alle Utenze non domestiche e i kg di rifiuti non riciclabili prodotti dalle stesse nell'anno precedente. Tale rapporto viene poi correlato al volume in litri corrispondente ai conferimenti effettuati dalle utenze con gli appositi contenitori in dotazione, identificati da codice QR Code o RFid, mediante applicazione di una percentuale di riempimento e di un peso specifico determinati annualmente dal Consiglio comunale nel Piano Tariffario.
- d) Si considerano contenitori conferiti anche le esposizioni effettuate in via eccezionale in difformità a

quanto previsto nel Regolamento per la gestione dei rifiuti accanto ai contenitori assegnati per il rifiuto non riciclabile; l'operatore della raccolta dopo aver verificato che il contenuto è conforme al rifiuto non riciclabile, provvede al ritiro del rifiuto con una ulteriore lettura dei codici dei contenitori esposti, tenendo conto dalla proporzionalità tra il volume del rifiuto "extra" e quello dei contenitori esposti.

e) In considerazione dell'obbligo per l'utenza non domestica di conferire i rifiuti al servizio pubblico, lo stesso viene offerto in misura tale da tener conto delle esigenze dell'utenza pur nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza. Il Consiglio Comunale pertanto, ai sensi del DM 20 aprile 2017 del MATTM, stabilisce annualmente con il Piano Tariffario un numero di conferimenti minimi annui (inferiore a quelli offerti) ritenuti necessari per soddisfare tale obbligo, per l'intera volumetria posseduta dall'utente.

f) Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di conferimenti dei contenitori di rifiuto residuo non riciclabile, di cui alla precedente lettera e).

g) Analogamente nel caso in cui l'utenza non domestica non provvede a ritirare ovvero restituisce gli appositi contenitori del rifiuto residuo non riciclabile, vengono addebitati i conferimenti minimi di cui alla precedente lett. e).

h) Ulteriore addebito tariffario sarà effettuato al singolo utente, nel rispetto del Piano Tariffario, per straordinari ritiri del residuo non riciclabile, aggiuntivi a quelli del calendario settimanale resi necessari a garantire l'igiene pubblica, conseguenti a comportamenti dell'utenza che abbiano comportato da parte del Gestore del servizio il non ritiro del rifiuto esposto nel rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto vigente con il soggetto Gestore.

i) Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il S.U.A.P. comunica all'Area Tributi i dati relativi alle denunce d'avvio o chiusura o modifica attività. L'Area Tributi provvederà al conguaglio di quanto effettivamente dovuto a seguito di tali variazioni entro l'ultima fatturazione riferibile all'anno di intervenuta variazione.

ART. 12 - Categorie tariffarie

1. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica. In particolare:

a) per le utenze domestiche, le tariffe sono articolate in base alle categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99;

b) per le utenze non domestiche, le tariffe sono articolate in base alle categorie riportate in Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione di rifiuti.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1 lettera b), si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice

ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della tassa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

4. La categoria di contribuenza è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le categorie di contribuenza sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

6. Il criterio della tariffa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso, debitamente comprovata con documentazione attestante la regolarità edilizia del cambio di destinazione del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 5,00 mq. La modifica della categoria di assegnazione avviene in ogni caso a giudizio insindacabile del Comune che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

7. In sede di prima applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 13 - Frazioni merceologiche oggetto di misurazione puntuale

1. In coerenza con le disposizioni di cui al DM 20/04/2017, il regolamento di gestione del servizio prevede la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta per i quali è prevista una specifica tariffa commisurata al quantitativo conferito sulla base della metodologia di calcolo definita annualmente con apposita deliberazione.

2. Il costo unitario per il conferimento al servizio pubblico di raccolta delle frazioni merceologiche oggetto di misurazione puntuale è esplicitato nella delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 14 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l'effettivo costo del servizio offerto, il Comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.

3. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

5. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

CAPO 4 - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DELLE UND

ART. 15 - Agevolazioni per l'avvio autonomo a recupero ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 1 comma 24 lett. c) del D. Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, nel caso di avvio a riciclo di singole frazioni o comunque di una parte dei propri rifiuti urbani, le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al successivo ART.16 - non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. Resta impregiudicato il versamento del tributo relativo alla parte fissa della tassa di cui all'art. 2 comma 5 lettera ff).
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 16 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'ART.15 - comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi del Comune via PEC ed entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2024 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 29 febbraio dell'anno 2024, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche eventualmente in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TTP.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro i termini stabiliti al comma 1, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC all'Ufficio Tributi entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comune comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Comune, l'istanza si intende accolta.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il 1° marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2- bis del D.Lgs. 152/2006, deve comunicare al Comune e per conoscenza al gestore medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente distinti per codice EER e per impianto di destinazione con l'indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tassa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

CAPO 5 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART. 17 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio e nelle zone il cui conferimento è svolto con disagio

1. La Tassa è dovuta nella misura del 20% dell'importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, alla Tariffa si applicano le riduzioni annualmente stabilite dall'Organo Consiliare comunale.
3. La riduzione di cui al comma 1 si applica per le utenze poste a una distanza superiore a 500 mt dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo ART.21 - e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 18 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
 - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 30%;
 - b) laboratori fotografici, eliografie: 30%;
 - c) autoriparatori, elettrauto: 30%;
 - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 30%;
 - e) laboratori di analisi: 30%;
 - f) autoservizi, autolavaggi, auto rimessaggi: 30%;
 - g) impianti di recupero di inerti (solo aree scoperte): 30%;
 - h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 30%;
 - i) falegnamerie: 30%.

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 10, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
- b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 19 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della Tassa pari al 20%.

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della Tassa pari al 20%.

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Comune da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta. Detta istanza dovrà essere corredata di relazione tecnica asseverata e planimetria in idonea scala metrica, redatte da tecnico qualificato, sulle quali siano spiegate e rappresentate le metodologie di compostaggio e l'esatta ubicazione del sito ove eseguirlo. La planimetria dovrà contenere le esatte dimensioni del sito e le distanze di quest'ultimo dai vari punti di interesse pubblico e privato limitrofi all'area. Il tutto dovrà essere redatto nel rispetto dei regolamenti di settore e della normativa urbanistico/sanitaria vigenti; al fine di consentire esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore e degli Uffici comunali preposti.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione al Comune per la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Comune entro i termini stabiliti all'ART.21 -, riconsegnando altresì la compostiera

se ricevuta in dotazione.

ART. 20 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Comune provvede al recupero della Tassa con applicazione della sanzione di cui all'ART.24 - per omessa dichiarazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Annualmente il Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe può riconoscere particolari e ulteriori riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni.
5. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 50% della Tassa medesima.

ART. 21 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'ART.7 -, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tassa e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta elettronica certificata PEC, allegando in ogni caso fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla ricevuta di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, fatto salvo il caso in cui il numero degli occupanti nell'articolazione delle tariffe non coincide con quello del nucleo residente.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale

conguaglio;

g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC;

b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;

f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;

g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. Nel caso in cui nei termini di presentazione previsti dal presente Regolamento non venga presentata alcuna dichiarazione, l'ufficio tributi se in possesso di idonea documentazione, rilevante ai fini della posizione tributaria, opererà d'ufficio a nuova iscrizione, variazione/voltura e/o cessazione, tenendo conto:

- a) per le utenze domestiche:
- dell'intestatario della scheda anagrafica;
 - del convivente più anziano, in caso di decesso dell'intestatario;
 - del residente più anziano;
 - del proprietario dell'immobile;
- b) per le utenze non domestiche:
- della denominazione della ditta o ragione sociale della società ovvero del legale rappresentante risultante dalla CCIAA.

12. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 22 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La TTP è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato fino ad un massimo di quattro rate con scadenze da stabilirsi con la delibera di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

ART. 23 - Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della Tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

6. La cessazione obbliga il contribuente alla restituzione dei mastelli destinati alla raccolta differenziata entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta, in caso di mancata restituzione dei mastelli gli Uffici non procederanno alla cancellazione dell'utenza e pertanto la stessa resterà attiva e soggetta al pagamento annuale.

ART. 24 - Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con Delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'ART.22 - comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
11. Nella determinazione della sanzione il Comune tiene conto dei criteri stabiliti dall'articolo 7 del D.Lgs.

18 dicembre 1997, n. 472.

12. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

13. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

14. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI può essere destinata ad alimentare il fondo incentivante di cui all'articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 25 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

3. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato;
- d) le sanzioni sono applicate per intero.

CAPO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 27 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2024.